

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL’AREA INTERESSATA”.

TRA

Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo, 5 – 87100 Cosenza - Codice fiscale e Partita IVA 80003710789, rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Settore Viabilità **Ing. Claudio Le Piane**, nato a Cosenza il 12.09.1965 C.F. LPN CLD 65P12 D086A, in seguito per brevità denominato Ente;

E

....., in seguito per brevità denominata anche “concessionario”, con sede legale in Via - codice fiscale e partita IVA n. iscritta al registro delle Imprese di, nella persona nato a..... il - C.F. - e residente in alla Via

PREMESSO

1. che questo Ente, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’artt. 14 e 15 che disciplinano la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211;
2. l’obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuali nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.lgs. N. 152/2006 “Testo Unico in materia di tutela ambientale”, ed in particolare che il proprietario e/o titolare di diritti reali dell’area interessata da incidenti, è obbligato in solido a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192;
3. che, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, si rende necessario garantire il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ed individuate le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistenti:
 - nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc)
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito dell’incidente ed il suo avvio al riciclo o smaltimento;
4. che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri, della viabilità in caso di incidenti, della sicurezza stradale e del recupero dei rifiuti da essi prodotti, è stato ritenuto opportuno, da parte dell’ente, di affidare il servizio di ripristino della viabilità stradale ad aziende che svolgono in via continuativa e professionale detta attività data l’impossibilità, per l’ente stesso, di gestire con personale dipendente detto servizio, a causa della carenza di mezzi e dei carichi di lavoro e dell’assenza di soggetti dotati della necessaria professionalità;
5. le stesse quantità di sinistri nelle strade di proprietà e/o in gestione di questo Ente non giustificerebbero l’economicità dell’attivazione di un servizio interno, dato il livello di costi necessari per strutturare un servizio di siffatte dimensioni, divenendo così diseconomico per l’Amministrazione;
6. che l’Ente ha determinato di procedere all’affidamento di tale servizio, per anni 3 (tre);

DATO ATTO:

7. che il servizio in oggetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione, in quanto i costi sono sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati dagli incidenti e individuati come civilmente responsabili del sinistro;
8. che in ragione dell'assenza di oneri per la pubblica amministrazione, il corrispettivo del servizio è quindi costituito unicamente ed esclusivamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio concesso senza oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione in ragione di quanto disposto dall'artt. 164 e 165 del D. Lgs. 50/2016;
9. che l'affidamento del servizio *de quo* trattasi di concessione di servizi ai sensi all'artt. 164 e seg. del citato D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO:

10. che tale servizio è utile e necessario per rispondere a situazioni imprevedibili e di indiscussa urgenza, anche al fine di scongiurare situazioni di pericolo per le persone e le cose, ovvero per l'igiene pubblica, oltretutto per ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali;
11. trattandosi di appalto per l'affidamento in concessione di servizio senza costo alcuno per la stazione appaltante, il cui valore ai soli fini dell'applicazione delle normative risulta presumibilmente essere di 150.000,00 oltre oneri I.V.A..
Per gli elementi essenziali del contratto, di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per come previsto nella determina n. del del Settore Viabilità;
12. che si applicano, comunque, al contratto le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e relativa normativa ivi richiamate;

DATO ATTO che l'Ente ha inoltre determinato:

Requisiti di carattere generale

l'operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di cui all'oggetto, deve essere in possesso, previa verifica da parte degli uffici preposti di questa amministrazione, dei requisiti di cui all'art. 45 e quelli ordine generale di cui all'art. 80 - previsti per l'affidamento delle concessioni del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di ordine tecnico professionale necessari per lo svolgimento di detta attività così determinati:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali.
- b) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n.120, art.8 "Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo", nelle seguenti categorie:
 1. categoria 2b "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
 2. Categoria 8, "intermediazione dei rifiuti" a garanzia di tracciabilità dei rifiuti prodotti in capo a un unico soggetto.
 3. Categoria 9, "bonifica di siti" per l'esecuzione di interventi rilevanti aventi ad oggetto la dispersione di materiali e sostanze trasportate su strade e pertinenze di competenza dell'ente procedente;

Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;
- b) Possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 - oppure UNI EN ISO 9001:2015 relativa al sistema di gestione per l'attività richiesta, per i campi di applicazione e di scopo della certificazione relativa all'attività oggetto dell'appalto;
- c) Possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 o successivi relativa al sistema di gestione ambientale per l'attività richiesta, per i campi di applicazione e di scopo della certificazione relativa all'attività oggetto dell'appalto;
- d) Attestazioni di conformità del sistema di gestione per la riduzione del rischio stradale secondo lo standard ISO 39001/2012;
- e) conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2010 o successivi;
- f) Avere la disponibilità di una centrale operativa da contattare per la gestione delle emergenze post incidente stradale attiva 24h/24h per 365 giorni all'anno, con numero verde gratuito a disposizione delle forze dell'ordine, Polizia Locale e personale dell'Amministrazione Provinciale;
- g) Disponibilità di idonei automezzi attrezzati per la gestione delle operazioni oggetto del presente avviso e in possesso delle necessarie certificazioni di conformità;

IVISTO l'esito della conclusione della gara d'appalto approvato con determina di aggiudicazione del Settore Viabilità n. del

CONSIDERATO, in conseguenza delle premesse di cui sopra:

che la Provincia, per ottemperare agli obblighi di legge, con determina n. del del Settore Viabilità ha stabilito di affidare in concessione, attraverso la procedura aperta, il "servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi incidenti stradali, mediante bonifica ambientale dell'area interessata", all'operatore economico denominato

- 13. che in base a quanto stabilito con la determina n. del del Settore Viabilità, gli uffici competenti del Provincia di Cosenza hanno in corso la verifica del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti stabiliti nella medesima determina, ed in particolare dei requisiti di cui agli art. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016 oltreché di quelli di ordine tecnico professionale;

Tutto ciò premesso

TRA LE PARTI

Provincia di Cosenza, in qualità di Ente proprietario, con sede in Piazza XV Marzo, 5 – 87100 Cosenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 80003710789, rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Settore Viabilità **Ing. Claudio Le Piane**, nato a Cosenza il 12.09.1965 C.F. LPN CLD 65P12 D086A, giusto atto di nomina del Presidente con disposizione n.059 del 10.10.2017, in seguito per brevità denominato anche "Ente";

E

....., con sede legale in Via, - codice fiscale e partita IVA n., iscritta al registro delle Imprese di, nella persona nato - C.F.- e residente in

SI CONVIENE

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. ACCORDO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Provincia di Cosenza, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del del Registro Generale, affida in concessione, ex artt. 164 e 165 del D.Lgs. n. 50/2016, a, che accetta, il servizio di *"servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi incidenti stradali, mediante bonifica ambientale dell'area interessata"* sulle sedi stradali di propria competenza interessate da incidenti.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui liquidi e materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati, ove possibile, prima della riapertura al traffico, i rifiuti raccolti considerati speciali devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, questa Amministrazione Provinciale ha individuato in un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio, per la durata di anni 3 (tre), nel rispetto delle disposizioni attuative di cui all'articolo 165 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare in occasione degli incidenti che si verificheranno sulle strade di competenza della Provincia di Cosenza il cui elenco si allega e forma parte integrante del presente atto, al fine di adempiere agli obblighi fissati dal Codice della Strada e dal Codice Ambientale, la Provincia o per esso le forze di polizia stradale intervenute nel rilievo del sinistro, come di seguito dettagliato, attiveranno obbligatoriamente il servizio oggetto della presente concessione, nelle forme e modi stabiliti nel presente contatto, così come il concessionario svolgerà, anche in nome e per conto della Concedente Provincia di Cosenza, il servizio stesso nei modi e nelle forme qui stabiliti.

Art 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto di concessione comprende le seguenti prestazioni minime così elencate:

- a. **Interventi standard:** interventi di ripristino della sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o da altri eventi, quali ad esempio la perdita di carburanti o di altre sostanze dai veicoli, di materiali solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli ecc., mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati ed il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e, solo in caso di conducente noto, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, delle opere d'arte e delle protezioni laterali danneggiate a seguito del sinistro;
- b. **Interventi per perdite di carico:** gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, o di altri eventi relativi alla circolazione del traffico non necessariamente qualificabili quali sinistri stradali, che comportano la perdita del carico trasportato da parte dei veicoli coinvolti;
- c. **Interventi senza possibilità di recupero dei costi:** sono interventi aventi ad oggetto la stessa tipologia di servizio di cui al punto A), in assenza dell'individuazione dei veicoli, i cui conducenti abbiano causato gli eventi o nel caso in cui i veicoli non risultino regolarmente assicurati, quindi senza la possibilità per il Concessionario di recuperare i costi sostenuti per gli interventi eseguiti dalle compagnie assicuratrici dei soggetti danneggiati;
- d. **Interventi rilevanti riconducibili a "Bonifica Ambientale":** gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali nel caso di incidenti o perdita di carico, con gravi sversamenti di sostanze inquinanti o di dispersione di materiali pericolosi o tossici comunque trasportati che richiedano operazioni di bonifica ambientale.

Art 3. COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto non comporta, in alcun modo, oneri economici a carico del Provincia di Cosenza e dei cittadini, in quanto gli stessi saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica (RCA) dei veicoli interessati.

Alla luce di quanto disposto dall'articoli 164 e 165 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito *"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*.

....., affidataria della concessione del servizio, riceverà apposita delega da parte dell'Ente ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare i risarcimenti o gli indennizzi, corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile dell'incidente stradale, come indicato all'articolo 2 lettera C), i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Art 4. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto tutte le "strade", le sue pertinenze e le opere d'arte (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi etc.) nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti il demanio provinciale e/o le strade in possesso o in gestione della Provincia di Cosenza;

A tal fine ne fanno parte integrante della presente convenzione l'elenco, allegato alla presente, delle strade provinciali di competenza della Provincia di Cosenza;

La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento o in diminuzione senza oneri economici a carico dell'Ente per effetto di nuove competenze trasferite al Provincia di Cosenza o dallo stesso trasferite ad altri Enti.

Art 5. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula del contratto di Concessione;

Alla scadenza del periodo di concessione, l'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del nuovo contratto/concessione.

Art 6. DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Contestualmente alla stipula del presente affidamento, il concessionario allega la seguente documentazione necessaria tra cui:

- Autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- Ogni altro documento eventualmente richiesto per Legge.

La Provincia di Cosenza si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio sotto le riserve di Legge nelle more della stipula del contratto.

Al contratto di concessione si allegano i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- Planimetria ed elenco nominale completo di tutte le strade ricadenti nell'Area n. 2;
- DVR dell'azienda concessionaria, di cui all'art.18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- POS a cura del concessionario redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e riportante le misure minime ed indispensabili da adottare per l'esecuzione delle "attività di ripristino post incidente" oggetto di concessione;

Il contratto sarà corredato:

- della documentazione amministrativa attestante l'idoneità del concessionario, come previsto e richiamato nelle premesse;
- il progetto tecnico del servizio allegato alla manifestazione d'interesse con descrizione dell'organizzazione, mezzi, personale e metodi operativi;
- eventuali integrazioni richieste dall'Ente concessionario.

CAPO II°- DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art 7. PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO.

Oltre alla *Centrale Operativa*, che può essere ubicata al di fuori del territorio oggetto della concessione, l'affidatario ha l'onere di utilizzare all'interno del territorio Provincia di Cosenza un numero di Basi Logistiche Operative (*presidio di primo intervento*) dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al

servizio di ripristino post-incidente in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato al successivo art. 8.

Basi logistiche Operative indicate:
.....
.....

L'ubicazione della/e stessa/e Base/i Logistica Operativa può essere modificata, per ottimizzare il servizio, in qualunque momento previa formale comunicazione alla stazione concedente.

Le Basi Logistiche Operative potranno essere legate all'affidatario da vincoli contrattuali anche in forma di subappalto e/o contratti di governance, e/o altri contratti atipici ex art.1322 c.c. nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico, comunque con la permanenza dell'attività di coordinamento, di direzione, gestione e controllo, dell'intero servizio oggetto di affidamento, ivi compreso quello su strada, in capo esclusivo all'impresa;

L'affidatario del servizio disporrà di un presidio, detto *Centrale Operativa*, attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale formato e specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Il concessionario dovrà indicare l'ufficio e/o il nominativo del responsabile preposto alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con l'Ente.

Art 8. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposito **numero verde** in servizio 24h su 24h, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:

- dal corpo di Polizia Provinciale;
- dagli altri organi di Polizia competenti territorialmente;
- dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente;
- dal personale tecnico del Settore Viabilità dell'Ente;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale;
- dal funzionario tecnico reperibile dell'Ente;
- dal Servizio Sanitario di Urgenza e Emergenza (118).

Al fine del rispetto dell'obbligo di attivazione del servizio, il Concedente Provincia di Cosenza, a seguito della firma del contratto ed entro il termine di giorni 20 dall'attivazione effettiva del servizio, trasmetterà formale comunicazione, circa l'obbligo, le forme e i modi di attivazione del servizio in occasione di loro interventi per il rilievo di sinistri stradali, alle seguenti autorità:

- Polizia Provinciale comando di Cosenza;
- Polizia Municipale dei Comuni interessati;
- Carabinieri, comandi stazione dei Comuni interessati, compagnia dei Comuni interessati, comando provinciale di Cosenza;
- Polizia stradale di Cosenza;
- dal corpo dei VV. FF. Distaccamenti dei Comuni interessati e comando provinciale di Cosenza
- dal personale tecnico del Settore Viabilità dei comuni di interessati
- dal personale tecnico del Settore Viabilità della provincia di Cosenza;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale di Cosenza;
- dal funzionario tecnico reperibile dell'Ente;
- dal Servizio Sanitario di Urgenza e Emergenza (118).
- Al Prefetto di Cosenza

- Al Questore di Cosenza

e dandone comunicazione in conoscenza al concessionario;

I Tempi di intervento non dovranno superare i 45 minuti, in qualsiasi giorno della settimana e qualsiasi ora della giornata. I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero verde della Centrale operativa di cui al precedente articolo.

Inoltre il servizio potrà essere anche attivato, da singoli automobilisti/utenti della strada, anche nel caso di sinistri gestiti con la cd. Constatazione Amichevole (CID) e quindi in assenza di forze pubbliche di polizia stradale.

Art 9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di che trattasi utilizzando i veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati come mezzi speciali, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente. Dovranno essere altresì dotati di almeno un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla ed, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità. Qualora espressamente richiesto, gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi potranno essere eventualmente posti sotto la direzione di operatori dell'Ente Concedente.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i; la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto delle norme seguenti:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo le disposizioni del Codice della Strada, del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi "sversamenti";
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc. conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente e s.m.i.;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzo di prodotti a norma Regolamento CE n.1907/2006, approvati dal "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL.

Il concessionario si impegna, qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa, per il successivo inoltro dell'informazione all'Amministrazione concedente.

In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nessun costo verrà addebitato al/i soggetto/i responsabili della chiamata.

Art 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI E/O AGGIUNTIVI

Fermo restante i servizi aggiuntivi offerti dal concessionario nel progetto tecnico allegato alla presente concessione, che forma parte integrante della presente convenzione, il concedente si riserva la facoltà di affidare al concessionario, nei casi di somma urgenza e/o quando il codice lo preveda, prestazioni straordinarie onerose necessarie ma non previste nel presente atto.

È possibile introdurre varianti progettuali all'offerta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, previa richiesta del concessionario e valutazione favorevole da parte dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e purché siano comunque garantiti i requisiti minimi di cui alla determina n. del

Art 11. PERSONALE, MEZZI E STRUMENTAZIONE OPERATIVA

Il concessionario è obbligato all'impiego di personale qualificato e all'utilizzo di idonei veicoli anche polifunzionali, in misura necessaria alla tipologia e complessità dell'intervento per la quale è stato chiamato. Le strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente debbono essere in grado di asportare e far "trattare" con i mezzi e la strumentazione operativa, secondo le previsioni di legge, olii, idrocarburi e in genere ogni detrito/materiale, eliminando così il rischio di inquinamento ambientale e la normale percorribilità della strada.

Per l'espletamento del servizio è necessario che personale, mezzi e attrezzature presentino specifiche caratteristiche.

Art 12. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il concessionario dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Tutto il personale operativo addetto al presidio di primo intervento per il relativo intervento su strada dovrà aver svolto, con valutazione positiva, un corso di formazione specialistica svolta in aula oltre un percorso di addestramento professionale.

Il personale addetto al call center dell'azienda dovrà aver svolto, con valutazione positiva, un corso di formazione specialistica svolta in aula, rilasciato da un ente in possesso degli stessi requisiti di cui sopra.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Art 13. CARATTERISTICHE TECNICHE DI MEZZI E ATTREZZATURE

Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative del concessionario, deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno essere omologati. In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi e senza interruzione al massimo della efficienza, efficacia e tempestività.

In particolare gli automezzi speciali devono essere adeguatamente attrezzati per effettuare le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante l'aspirazione ed il prelievo dei residui liquidi inquinanti sversati, il recupero di componenti dispersi in plastica, vetro o metallo di dotazione funzionale dei veicoli in relazione a sinistri stradali.

I veicoli devono essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo dell'Amministrazione concedente, se la stessa fornirà i relativi adesivi, oltre al logo del concessionario. Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti "veicoli polifunzionali" devono essere dotati anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente sono da considerarsi produttori di rifiuti soggetti solo all'obbligo del registro degli interventi, delle quantità e tipologie di materiali asportati, rientrando così nel campo di applicazione dell'art. 266, comma 4, del citato D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o di

assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività".

Infatti, solo nella propria sede e non all'atto dell'asportazione, che viene eseguita sempre in condizioni di emergenza e di pericolo per la presenza di traffico, l'operatore incaricato è in grado di identificare i materiali asportati e avviarli al successivo conferimento - nei termini temporali e quantitativi previsti, per il "deposito temporaneo", dall'art. 183, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 - ai relativi Consorzi o Impianti specializzati e autorizzati.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

Il concessionario deve fornire all'Ente procedente la mappatura della localizzazione dei "veicoli" operanti sulla rete stradale di competenza, le indicazioni del responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con l'Amministrazione, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari anche degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale Operativa, ecc.

Il personale, le attrezzature e gli strumenti necessari all'espletazione del servizio affidato in concessione, anche se non in possesso alla data della presentazione dell'offerta/progetto tecnico, dovranno essere disponibili entro 45 giorni successivi alla sottoscrizione del presente atto, e comunque prima dell'avvio del servizio.

Art 14. STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA DI SUPPORTO.

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà all'Amministrazione concedente e agli Organi di polizia, la possibilità di consultazione della propria "banca dati", limitatamente alle informazioni relative al proprio territorio di competenza, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:

1. l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - a) incidenti stradali per i quali sia presente il civilmente responsabile e sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, e l'entità dell'importo dell'intervento sia stato richiesto con le modalità previste alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - b) incidenti stradali privi di individuazione dei veicoli e del civilmente responsabile, di cui all'art. 2, lettera c) del presente atto, il cui costo rimarrà a carico del concessionario nella misura e nei modi riportati nello stesso articolo;
2. per i casi più gravi accaduti, che superano come entità di evento la casistica di cui all'elenco dell'art. 2 della presente convenzione, occorre presentare specifica relazione, elaborata dall'ufficio tecnico aziendale o da consulenti tecnici, elaborazione documentale per circostanziare l'accaduto e cronologia temporale degli interventi eseguiti.

Dovrà inoltre essere attivata una Banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per "servizio di ripristino post incidente" nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in situazioni di emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone. Inoltre dovranno essere disponibili rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro e possibilità di controllo, per ciascun presidio di primo intervento, della "filiera dei rifiuti" asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il "deposito temporaneo" e relativo conferimento (FIR e MUD).

L'Ente concedente e il concessionario, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. dichiarano fin da ora di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti.

Art 15. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Il concessionario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art 16. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I SINISTRI

L'Ente concedente avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine l'Ente concedente formulerà, all'organo di Polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento e i veicoli interessati, potendone all'uopo delegare lo stesso concessionario.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al soggetto affidatario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Art 17. DELEGA AD OPERARE PER CONTO DELL'ENTE

La Provincia di Cosenza, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce al Concessionario, con la stipula del contratto, specifica ed incondizionata delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Una volta ricevuto il pagamento dalla/dalle Compagnie che assicurano la RCA (Responsabilità Civile Auto) del/dei veicoli i cui conducenti siano risultati responsabili dell'incidente stradale, il concessionario emetterà fattura quietanzata nei confronti della competente Amministrazione concedente, con copia alla Compagnia assicurativa stessa, concludendo, così, l'iter procedurale.

Art 18. OBBLIGHI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente Provincia di Cosenza circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione concedente, Provincia di Cosenza, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino post incidente e del ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle leggi vigenti.

Art 19. OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente atto e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive nell'ambito di quanto previsto nella manifestazione d'interesse e/o delle Leggi applicabili.

Art 20. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il servizio oggetto di concessione per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – l'Ente concedente Provincia di Cosenza potrà senz'altro sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 26.

Gravano esclusivamente sul concessionario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente e di ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione concedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il concessionario dimostrerà di essere titolare di idonea polizza assicurativa (RCT/RCO) con valore massimale di almeno 5 (cinque) milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni fisici agli operatori o danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e per danni derivanti da eventuali incidenti causati durante le operazioni di soccorso.

Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata dai dipendenti delle strutture operative, da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio in concessione.

Art 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario non potrà cedere il contratto concernente i servizi affidati.

Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dal concessionario a soggetti diversi, purché qualificati; il concessionario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministrazione concedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Art 22. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, TUTELA SANITARIA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

Art 23. OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art 24. SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI ALLA AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE SENZA COSTO ALCUNO PER LA P.A. E PER IL CITTADINO

I servizi aggiuntivi, offerti dal concessionario e riportati nel progetto tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare da allegare al contratto di concessione, saranno svolti con le modalità indicate nello stesso e concordate con il concedente.

Art 25. CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino de quo, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuità della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art 26. CESSIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI NASCENTI DAL DANNO CAUSATO ALLA SEDE STRADALE

Al fine di consentire al concessionario lo svolgimento del servizio di ripristino, sia post-incidente, che il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione cede espressamente al concessionario ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, liquidi refrigeranti, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo, danni alle pertinenze) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente concedente o di altra Organo di Polizia, per ripristinare la situazione "quo ante" alle condizioni stabilite alla lettera c) dell'art.2 del presente atto.

È comunque obbligo per l'Ente concedente, nonché per tutti gli organi di cui al precedente art. 10 che operano per conto dell'Ente e che preposti all'attivazione del servizio attraverso la chiamata al numero verde, di rivolgersi al concessionario e di attivare il servizio per qualunque ed ogni tipo di incidente verificatosi nel territorio di competenza e nel quale si possa riscontrare la presenza di qualsivoglia rifiuto, anche di minime dimensioni o che possa apparire poco significativo.

Art 27. RAPPORTO DI INCIDENTE

L'Ente concedente si impegna a rilasciare all'affidatario, in tempi ragionevolmente brevi e, comunque entro e non oltre venti (20) giorni dalla data di richiesta, copia del rapporto di incidente e ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 17. L'Ente si impegna inoltre ad emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi e trasmettere all'affidatario, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Gli Operatori di Polizia che procedono al rilievo del sinistro daranno atto, nelle relazioni del loro intervento, della presenza degli addetti del concessionario alle operazioni di bonifica e, ove possibile, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività d'istituto, anche dell'orario in cui terminano dette operazioni.

Art 28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel progetto tecnico e/o nel disciplinare e nel contratto di concessione (art.1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concedente mediante diffida ad adempiere alle norme contrattuali contravvenute, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, decorso un ragionevole lasso di tempo, non inferiore a 15 giorni, dopo che l'Amministrazione ha intimato, inutilmente, al concessionario di porre rimedio alle proprie inadempienze, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e all'eventuale risarcimento del danno, e il concedente del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula della presente convenzione.

Per quanto non espressamente regolato nelle presente concessione, le parti fanno riferimento alla disciplina sulla risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 29. VARIE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente concessione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.

Art 30. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Cosenza.

Il presente documento mentre è fin d'ora impegnativo per la lo sarà per la Provincia di Cosenza dopo la superiore approvazione con la sottoscrizione del contratto di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il concessionario,

Per l'Ente proprietario
Provincia di Cosenza
Il Dirigente del Settore Viabilità
(Ing. Claudio Le Piane)